



Comunicato stampa

**PROROGATA LA SCADENZA DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER I
TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA**

Un importante risultato conseguito dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri col supporto di diversi Ordini territoriali

Con l'emanazione del D.lgs 17 febbraio 2017, n. 42, è stato istituito l'Elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di Tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome. Tali Tecnici hanno l'obbligo di aggiornamento professionale tramite la partecipazione, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione dell'Elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni, pena la sospensione temporanea del tecnico dall'elenco per sei mesi. Se poi il tecnico al termine della sospensione non provvede a documentare il dovuto rispetto degli obblighi di formazione, la regione di residenza dispone la cancellazione del tecnico dall'elenco.

In occasione dell'avvicinarsi della scadenza del primo quinquennio, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, anche su sollecitazione di alcuni Ordini territoriali, ha rappresentato in diverse sedi il rischio per molti Tecnici di incorrere in un provvedimento di sospensione e probabilmente di cancellazione, in quanto impossibilitati a rispettare i citati obblighi di aggiornamento. Il quinquennio 2018–2023, infatti, è stato segnato dall'emergenza pandemica da Covid-19 che ha rarefatto, se non azzerato, per un lungo periodo di tempo, l'offerta di aggiornamento professionale nel settore, rendendo particolarmente difficoltoso, se non impossibile, raggiungere il tetto delle 30 ore di aggiornamento e soprattutto poterlo perfezionare distribuendolo almeno su un triennio.

Per scongiurare la sospensione, se non addirittura la cancellazione, dall'Elenco di un gran numero di Tecnici di comprovata esperienza, il Consiglio Nazionale, anche con il supporto di alcuni Ordini territoriali (tra i quali, in particolare, quelli di Latina, Frosinone, Roma, Rieti, Viterbo e Vercelli), si è attivato per ottenere una estensione, o al limite una proroga, dei termini di scadenza per l'assolvimento del suddetto obbligo.

Il risultato è stato raggiunto grazie ad un emendamento approvato dalla Camera dei Deputati in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n.215 (il cosiddetto "Milleproroghe"). Tale emendamento ha inserito all'articolo 12 del dl il comma 6-octies, il quale

dispone l'estensione del termine da 5 a 8 anni, scongiurando il rischio per molti di essi di essere sospesi e/o cancellati dall'Elenco.

“Esprimiamo soddisfazione – **afferma Remo Giulio Vaudano, Vice Presidente Vicario del CNI** – per l'accoglimento della richiesta sollevata da diversi colleghi, molto preoccupati delle eventuali pesanti conseguenze per chi non fosse riuscito a completare l'aggiornamento nei tempi previsti dalle norme. Al tempo stesso auspichiamo che si possano rivedere anche altre parti del D.Lgs. 42/2017, di cui continueremo a proporre nelle sedi opportune le relative modifiche e aggiornamenti”.

Il provvedimento di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n.215 è stato approvato definitivamente al Senato lo scorso 21 febbraio 2024 ed è in attesa di essere pubblicato a brevissimo sulla Gazzetta Ufficiale.

Roma 27 febbraio 2024

Antonio Felici

Capo Ufficio Stampa

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Via XX Settembre 5 - 00187 Roma

tel 06.69.76.701

fax 06.69.76.70.48

cell 347-8761540

www.cni.it